



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 29-12-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS". PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

che il 31 dicembre 2018 è in scadenza l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Campi da tennis", ubicato in San Severino Marche, via Campo Fiera, alla società "A.S.D. Tennis Club", stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 355 del 31/12/2016;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 29/12/2018 si è stabilito:

1.
 - a) nessun corrispettivo per la gestione;
 - b) utenze a carico del gestore;
 - c) tariffe per sola copertura economica della gestione.
2. di approvare lo schema convenzione e il relativo capitolato, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "campi da tennis" allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tutte le spese contrattuali saranno poste a carico del gestore;
3. di individuare, ai sensi della l 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento nell'avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio;
- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;
- che l'articolo 164, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte", esclude esplicitamente che i servizi privi di rilevanza economica possano essere disciplinati dalla normativa sulle concessioni;
- che i servizi di gestione degli impianti sportivi, rientrando tra i servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 (CPV 92610000-0, Servizi di gestione di impianti sportivi), sono pertanto soggetti alla



disciplina in materia di appalto di servizi, con la conseguente applicazione del titolo I parte II del Codice;

CONSIDERATO

-che l'affidatario, quale corrispettivo per l'esecuzione dei servizi previsti nello schema di Convenzione allegata alla presente Deliberazione, non percepirà alcun compenso da parte del Comune, avendo diritto ad introitare l'intero importo delle tariffe corrisposte dagli utenti per l'uso dell'impianto, secondo quanto indicato nell'allegata Convenzione;

- che per le motivazioni sopra espresse, l'appalto del servizio di gestione dell'impianto "campi da tennis" per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 - essendo la gestione dell'impianto sportivo unicamente finalizzata alla fruizione dell'impianto - può pertanto essere affidato con il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la presente fattispecie non rientra in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO di non dover utilizzare lo strumento, in quanto detto servizio non risulta presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata affidabilità ed esperienza dimostrata per l'affidamento precedente ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa;

RILEVATO che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO che l'operatore selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

DATO ATTO



- che l'Amministrazione comunale ha provveduto ad avviare con la Società Sportiva "A.S.D. Tennis Club ", con sede in San Severino Marche (MC), via Campo Fiera, delle trattative informali;
- che le trattative sono state effettuate secondo le clausole e le condizioni contrattuali stabilite nell'allegato "schema di convenzione" e che la Società sportiva ha manifestato la propria disponibilità a gestire l'impianto sportivo comunale "campi da tennis" sino al 31/12/2020;
- che questo Ente ha pertanto intenzione di affidare alla Società Sportiva "A.S.D. Tennis Club ", con sede in San Severino Marche (MC), via Campo Fiera, il servizio di gestione dell'impianto "campi da tennis", in considerazione del fatto che l'Associazione sportiva è l'unica associazione in ambito locale ad essere in possesso dei requisiti per la gestione dello stesso;
- che la predetta società sportiva si caratterizza per la rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticate, per una notevole esperienza nella gestione degli impianti sportivi, anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo ed ha dimostrato sinora una buona capacità operativa, adeguata alle attività da realizzare, garantendo anche economicità di gestione dell'impianto.

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTI gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*

VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

VISTO l'allegato schema di contratto predisposto sulla base degli accordi raggiunti;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020;

ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Dato atto della propria competenza all'assunzione dei provvedimenti previsti dalle predette norme, in forza del Decreto sindacale n. 76 del 31/10/2014;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente disposto.
- 2) Di affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale "Campi da tennis" alla Società sportiva



dilettantistica "A.S.D. Tennis Club ", con sede in San Severino Marche (MC), via Campo Fiera, P.IVA e C.F. 00671030435 per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, alle condizioni stabilite nei documenti allegati al presente atto.

- 3) Di approvare l'allegato schema di contratto e Capitolato speciale d'oneri.
- 4) Di dare atto che non essendo previsto nessun corrispettivo per l'affidamento del servizio, non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG;
- 5) Di dare atto che ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento è stato individuato nel sottoscritto Vice Segretario generale e Responsabile dell'Area Amministrativa;
- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.



COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
STRUTTURA SPORTIVA "CAMPI DA TENNIS".

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di (.....), in San Severino Marche, presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via C. Battisti n 1

TRA I SOTTOSCRITTI

- l'avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino il 06/09/1981, il quale in forza del decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 - comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del **Comune di San Severino Marche**, con sede in San Severino Marche, piazza del Popolo n. 45, in seguito chiamato per brevità anche "Comune"; codice fiscale 00119580439;

E

- avv. **LORETTA MAGLIE**, nata a Viterbo (VT) il 31/05/1969, c.f. MGLLTT69E71M082I, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente pro tempore della Associazione Sportiva Dilettantistica "**Tennis Club**", con sede in 62027 San Severino Marche, Via Campo Fiera, Partita IVA e Codice Fiscale 00671030435, ai fini di questo atto d'ora in poi denominata "Associazione" o "Gestore";

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 399 del 29/12/2018, la Giunta Comunale ha stabilito di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "campi da tennis" ubicato in San Severino Marche, via Campo Fiera (F. 154 partt. 60 e 62), approvando il capitolato d'oneri e lo schema del contratto;
- che con determinazione n. 1309 del 29/12/2018 il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell'Area Amministrativa, avv. Pietro Tapanelli, ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere e contestualmente il capitolato speciale ad esso allegato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune affida all'Associazione, che nella persona del suo rappresentante avv. Loretta Maglie, accetta, la gestione dell'impianto sportivo "Campi da Tennis", comprensivo dei locali adibiti a spogliatoi e docce di cui alla delibera di Giunta comunale n 308 del 05/12/2016, consistente nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) apertura, chiusura e vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
- b) manutenzione ordinaria dell'impianto e dei locali, come meglio precisato nel capitolato;
- c) pulizia giornaliera di tutti i locali e periodica disinfestazione degli stessi, nonché pulizia degli spazi annessi all'impianto;
- d) pulizia di vetrate e porte;
- e) acquisto dei materiali di consumo, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia e per la manutenzione degli impianti e degli attrezzi; per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, compresa la dotazione nei servizi igienici destinati al pubblico di sapone,



carta igienica ed asciugamani monouso;

- f) trasporto giornaliero dei rifiuti nei punti di raccolta;
- g) allestimento dei campi di gioco secondo le norme regolamentari delle singole discipline;
- h) disciplina dell'accesso all'impianto da parte di scuole, associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
- i) mantenimento in perfetta efficienza di tutto il materiale in dotazione all'impianto e vigilanza sul corretto uso da parte degli utenti;
- j) segnalazione al Comune di ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
- k) controllo giornaliero degli impianti tecnologici e segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni al Comune.

ART. 2 - Condizioni di esecuzione

Il servizio è affidato ed accettato ai patti ed alle condizioni stabiliti nel Capitolato speciale allegato, sotto la lettera "A", a questo contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - Durata

L'affidamento del servizio ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 2019, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto e terminerà il giorno 31 dicembre 2020, senza possibilità di proroga.

ART. 4 – Corrispettivo

Per l'esecuzione di tutti i servizi previsti nel contratto e nel capitolato il gestore non percepirà alcun compenso da parte del Comune, essendo compensato dall'intero incameramento delle tariffe corrisposte dagli utenti, secondo quanto indicato nel successivo art. 5.

Art. 5 - Tariffe

Il Gestore è autorizzato ad riscuotere dagli utenti che utilizzano gli impianti le seguenti tariffe orarie di utilizzo che mirano ad assicurare la sola copertura economica della gestione, senza generare alcun tipo di corrispettivo indiretto:

- Campi da tennis: massimo € 30,00 per ogni ora di utilizzo;
- Campi calcio a 5: massimo € 60,00 per ogni ora di utilizzo.

Art. 6 - Agevolazioni e gratuità

A tutti i soggetti iscritti a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I. il gestore applicherà la tariffa praticata ai propri soci.

ART. 7 - Spese per i consumi

Tutte le spese per l'energia elettrica, l'acqua, l'acqua calda sanitaria, ed il riscaldamento sono a totale carico del gestore che si impegna ad intestarsi direttamente tutti i contratti.

ART. 8 – Utilizzo dell'impianto

Il gestore avrà la maggiore cura possibile degli impianti ad esso affidati, riconsegnandoli a fine contratto in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Il gestore è obbligato al mantenimento dell'impianto in perfetto stato di conservazione, sicchè tutte le opere di manutenzione ordinaria, di innovazione, migliorie, impianti e riparazioni dovranno essere comunicate al Comune ed approvate dal medesimo, ma rimarranno a completo ed esclusivo carico del gestore. Per le spese di manutenzione straordinaria ed urgente, limitatamente a quelle finalizzate alla conservazione dell'immobile del complesso sportivo, il gestore dovrà farne apposita segnalazione al Comune, che, valutata l'entità della spesa, potrà provvedervi direttamente eseguendo l'intera opera o anche in parte.

ART. 9 - Assicurazioni

Il gestore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in



dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del gestore.

Il gestore dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia, idonea copertura assicurativa di Responsabilità civili verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 in quanto il Comune si esonera da ogni responsabilità verso terzi.

ART. 10 - Penali

A norma dell'art. 18 del Capitolato speciale, per le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal contratto, ritenute lievi ad insindacabile giudizio del Comune, sarà applicata a carico dell'Associazione la penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidiva (due o più inadempienze sempre di lieve entità) il suddetto importo sarà raddoppiato.

ART. 11 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Considerando che non è previsto nessun corrispettivo, non vige l'obbligo di acquisizione del CIG.

ART. 12 - Recesso e risoluzione

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Inoltre i contraenti espressamente convengono che il presente contratto si risolva di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e richiamati nel precedente art. 10.

I termini e le comminatorie contenute in questo contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Associazione.

ART. 13 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio nel Comune di San Severino Marche, nel luogo di ubicazione dell'impianto sportivo "campi da tennis" in via Campo Fiera.

ART. 14 - Spese del contratto

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.



Città di San Severino Marche

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Società che dichiara espressamente di assumerle.

Comune di San Severino Marche
dilettantistica

Associazione sportiva

Tennis Club

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Pietro Tapanelli

Il Presidente pro tempore
avv. Loretta Maglie



Allegato "A"

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS"

Art. 1 – Oggetto del capitolato e durata del contratto

Oggetto del Capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto sportivo comunale "Campi da tennis". La struttura e l'area oggetto del capitolato e del contratto sono indicati nell'allegata planimetria.

Il contratto ha la durata dall'01/01/2019 al 31/12/2020. Il gestore è tenuto all'effettivo inizio del servizio il giorno 01/01/2019, indipendentemente dal fatto che sia stato formalmente stipulato il contratto.

Art. 2 - Obblighi del gestore

Il gestore ha l'obbligo di:

- a) garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura e la vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
- b) provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto e dei locali, come meglio precisato negli articoli successivi;
- c) provvedere alla pulizia giornaliera di tutti i locali ed alla periodica disinfestazione degli stessi, nonché alla pulizia degli spazi annessi all'impianto,
- d) provvedere alla pulizia di vetrate e porte;
- e) provvedere all'acquisto dei materiali di consumo, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia e per la manutenzione degli impianti e degli attrezzi; per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, compresa la dotazione nei servizi igienici destinati al pubblico di sapone, carta igienica ed asciugamani monouso;
- f) trasportare i rifiuti nei punti di raccolta;
- g) utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata;
- h) allestire i campi di gioco secondo le norme regolamentari delle singole discipline;
- i) disciplinare l'accesso all'impianto da parte di scuole, associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
- j) chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro da effettuare sulla struttura, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il gestore non avrà possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati. Lo stesso dicasi per ogni nuova installazione mobile o immobile che resterà comunque di proprietà comunale;
- k) mantenere in perfetta efficienza tutto il materiale in dotazione all'impianto e verificarne il corretto uso da parte degli utenti;
- l) avvertire il Comune segnalando ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
- m) provvedere al controllo giornaliero degli impianti tecnologici segnalando, con tempestività, eventuali disfunzioni;

Art. 3 – Manutenzione a carico del gestore

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria della struttura tra cui, in particolare:

- la tinteggiatura delle pareti interne delle strutture;
- la manutenzione e riparazione semplice, compresa la verniciatura, degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, porte ecc.), delle recinzioni e dei cancelli esterni;



- la sostituzione delle lampade;
- la sostituzione di prese ed interruttori elettrici;
- la riparazione o sostituzione di rubinetterie, di attrezzature ed arredi e di quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, dei locali e delle attrezzature in condizioni normali di efficienza;
- la manutenzione del terreno di gioco perché esso risulti sempre in grado di essere regolarmente utilizzato, compreso l'acquisto della sabbia per la sostituzione della stessa nel campo di gioco;
- la manutenzione delle aree, anche verdi, di pertinenza dell'impianto, come individuate nell'allegata planimetria.

Sono escluse dall'obbligo di manutenzione le siepi esterne e la sostituzione delle lampade di illuminazione del terreno di gioco, che rimangono di pertinenza del Comune.

Art. 4 - Esecuzione degli interventi di manutenzione

Il gestore, per l'esecuzione degli interventi all'interno della struttura, dovrà avvalersi di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 5 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i lavori indispensabili per evitare la rovina degli immobili; quelli relativi al tetto e agli impianti di illuminazione del terreno di gioco.

La manutenzione degli impianti tecnologici è di competenza del Comune solo nel caso in cui i danni non siano dovuti ad incuria o mancata segnalazione da parte del gestore.

La sostituzione delle lampade per l'illuminazione del terreno di gioco è posto a carico del Comune, come già specificato all'art. 3 – *Manutenzione a carico del gestore*.

Art. 6 – Responsabilità - Garanzie

Il gestore assume ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati alla struttura ed a persone o cose nell'utilizzo dell'impianto. A tal fine dovrà stipulare a sue spese, apposita polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00, in quanto il Comune si esonera da ogni responsabilità verso terzi, che dovrà essere depositata in copia presso il Servizio Patrimonio, Espropri, Sisma del Comune.

Art. 7 - Rendiconto

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l'attività di gestione della struttura.

Copia del rendiconto, con l'attestazione della presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all'interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.

Art. 8 - Utilizzo riservato

Il Comune si riserva numero 10 (dieci) giorni all'anno di utilizzo dell'impianto, senza che sia dovuto compenso alcuno al gestore. Le date saranno comunicate dal Comune al gestore con un preavviso di almeno quindici giorni. Qualora la richiesta di utilizzo dell'impianto da parte del Comune sia riferita a giornate in cui nella struttura sono previste gare ufficiali, il termine di preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

Art. 9 - Altri casi di utilizzo riservato

Il Comune, al di fuori delle giornate di cui all'articolo precedente, si riserva l'utilizzo dell'impianto per attività scolastiche o parascolastiche, quali ad esempio i "giochi della gioventù", nonché per manifestazioni aventi un rilevante interesse pubblico, durante le quali il gestore dovrà garantire i servizi di cui all'art. 2. In tali occasioni il gestore dovrà essere avvertito almeno quindici giorni prima della data prevista, salvo che la richiesta sia riferita a giornate in cui si svolgono gare ufficiali, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.



Art. 10 - Calendario di utilizzo

L'impianto dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive regolarmente iscritte a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I.

Annualmente sarà stilato dal Comune un calendario per l'uso dell'impianto. Detto calendario dovrà essere affisso in posizione visibile a tutti all'interno dell'impianto.

Art. 11 - Utilizzo dell'impianto fuori dal calendario

Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo precedente e compatibilmente con le gare ufficiali e gli allenamenti previsti dal calendario, l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni, scuole, secondo quanto previsto dalle norme comunali, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

A richiesta del Comune l'impianto potrà essere messo a disposizione per ginnastica riabilitativa o per scopi socio-assistenziali in genere, al di fuori dei giorni di utilizzo riservato e tenendo comunque conto del calendario delle gare ufficiali.

Art. 12 - Fornitura di riscaldamento e acqua sanitaria, luce ed acqua

Per l'intero periodo di utilizzazione degli impianti dovrà essere garantita la fornitura di acqua per i servizi igienici e dell'acqua calda sanitaria per le docce.

Dovrà anche essere sempre assicurata la corretta illuminazione dei locali utilizzati e dei campi di gioco.

Eventuali sospensioni dei servizi suddetti per cause di forza maggiore (manutenzioni, rinnovi, rotture, ecc.) dovranno essere – se possibile – comunicati preventivamente e comunque prima possibile ai fruitori della struttura ed al Comune.

Art. 13 - Spazi pubblicitari

Le associazioni sportive inserite nel calendario di cui all'art. 11, in concomitanza con l'utilizzo dell'impianto e previo pagamento della tassa di pubblicità, possono usufruire di spazi pubblicitari determinati dal Comune all'interno della struttura.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari che potrà concedere direttamente o tramite delegati. Le pubblicità inserite in tali ultimi spazi vi rimarranno indipendentemente dall'utilizzo dell'impianto da parte di altri fruitori.

Art. 14 - Attività commerciali del gestore

Il gestore potrà avviare il servizio bar nel locale precisato nell'allegata planimetria, dotandolo, a propria cura e spese, di tutte le attrezzature necessarie e munendosi delle prescritte autorizzazioni. Il gestore potrà inoltre esercitare nella struttura e negli spazi annessi tutte le altre attività commerciali possibili, direttamente o tramite ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. comunicandolo al Comune che resta esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

In caso di recesso dalla convenzione di una delle parti, il gestore dovrà provvedere al ripristino completo dei locali. Per il bar, il gestore potrà sostituire al ripristino la cessione in proprietà al Comune di tutte le attrezzature contenute nello stesso.

Si autorizza l'attività di cui sopra, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di settore, esclusivamente a favore dei soci.

Art. 15 - Divieto di cessione o subappalto

È vietato all'affidatario del contratto di gestione di cedere o subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

Art. 16 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del



responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

- a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
- b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
- c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
- d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
- e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Inoltre il contratto di gestione si risolve di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136.

Art. 17 - Recesso del gestore

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Art. 18 - Controversie

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per l'eventuale registrazione.

Comune di San Severino Marche

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Pietro Tapanelli

A. S. D. TENNIS CLUB

Il Presidente pro tempore
avv. Loretta Maglie



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-02-19 al 21-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 22-02-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario